

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA 29366/18  
R.G. 14404/19  
CR. 9068/19

Il Giudice Di Pace Di Napoli, 2 Sez., Dott. ~~XXXXXXXXXX~~, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 14404/19 del R.G.

TRA

Cucciniello Concetta, CF CCCCCT49H20F839U, nata a Napoli, il 20/6/1949 ed ivi residente, alla Via Francesco Paolo Michetti, n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I, n. 191, presso lo Studio Legale Terracino, difeso e rappresentato, giusta procura in calce al ricorso in opposizione, dall'Avvocato Domenico Terracino,

Ricorrente

CONTRO

Prefettura di Napoli, P.IVA 80049360631, difesa e rappresentata per atti del Comune di Napoli, per atti del Capitano ~~XXXXXXXXXX~~,

Resistente

Oggetto: opposizione alle ordinanze ingiunzioni prot n. M IT PR NAUTG 00440909 dell'8/11/18 e n. M IT PR NAUTG 00427027 del 30/10/18 - III Area, notificate il 29/1/19.

Conclusioni: come da atti e verbali di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in cancelleria il 27/2/19, la ricorrente in epigrafe, adiva il Giudice di Pace, proponendo opposizione ai provvedimenti di cui sopra, perchè illegittimi.  
Convocate le parti; espletata l'istruttoria nella quale la ricorrente compariva, riportandosi al ricorso, mentre la Prefettura di Napoli, costituita a mezzo del Comune di Napoli, depositava gli atti, per cui la causa, matura per la decisione, è stata decisa nel merito, come da dispositivo letto all'udienza del 12/6/19.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame degli atti esibiti, è risultato che il ricorso è stato presentato nei termini.

*[Handwritten signature]*

È inoltre fondato e l'opposizione va accolta, in quanto, le ordinanze ingiunzioni de quo, si palesano carenti di motivazione, non esplicitando le ragioni che hanno indotto all'inammissibilità del ricorso, priva di riferimenti alle doglianze prospettate nello stesso, adottata con un modulo prestampato uniforme e senza alcun riferimento al caso esaminato. La Suprema Corte, con sentenza del 13/1/05 n. 519 ha stabilito che, l'ordinanza ingiunzione che respinge il ricorso deve essere motivata a pena di illegittimità, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso.

Peraltro la Prefettura, nulla ha eccepito in relazione alle doglianze della ricorrente, impedendo la verifica del regolare procedimento sanzionatorio ed a motivo di ciò, l'opposizione non può che essere accolta, atteso che, comunque entrambi i ricorsi, consegnati alla Prefettura a mezzo Pec dalla difesa, contengono il mandato firmato dalla ricorrente e dunque, non potevano essere dichiarati inammissibili.

Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta come in epigrafe da Cucciniello Concetta, contro la Prefettura di Napoli, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, come da dispositivo letto all'udienza del 12/6/19, così provvede:

ACCOGLIE

il ricorso e per l'effetto annulla le ordinanze ingiunzioni prot n. M IT PR NAUTG 00440909 dell'8/11/18 e n. M IT PR NAUTG 00427027 del 30/10/18 – III Area, notificate il 29/1/19. Condanna la Prefettura di Napoli, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate di ufficio dal giudicante, in assenza della nota spese, in Euro 250, di cui Euro 43, per spese vive di contributi pagati ed Euro 207, per competenze legali, oltre rimborso forfettario delle spese generali ex art 2 DM Giustizia n. 55 del 10/3/14 ed oltre iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.

Napoli 17/6/19

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
77 GIU. 2019  
Napoli, Napoli



Il Giudice Di Pace  
Dott. ~~XXXXXXXXXX~~